

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

l'ingente numero di richieste di iscrizione degli operatori all'Anagrafe antimafia e le relative procedure burocratiche che richiedono tempi lunghi per l'espletamento dei controlli e delle verifiche dei requisiti necessari potrebbero di conseguenza causare ritardi nel processo di ricostruzione degli immobili gravemente danneggiati o distrutti dal sisma;

il provvedimento in esame, all'articolo 8, limitatamente alla sola ricostruzione pubblica e non a quella privata, offre una soluzione condivisibile all'eventualità che le procedure di iscrizione al-

l'Anagrafe antimafia da parte degli operatori e le relative verifiche possano causare ritardi negli interventi;

L'articolo 8 del provvedimento in esame, infatti, apporta all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 modificazioni finalizzate ad armonizzare il presidio di legalità rafforzato, introdotto con l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, con i principi del diritto dell'Unione europea e interno in materia di libera concorrenza e non discriminazione nell'affidamento degli appalti pubblici. A tal fine, si stabilisce che per la partecipazione alle procedure di affidamento per la ricostruzione pubblica è sufficiente che l'operatore economico dimostri di aver presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe; resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito;

per assicurare che la regolarità della procedura non sia viziata dalla partecipazione di soggetti non in possesso dei necessari requisiti, è stato introdotto un meccanismo di accelerazione dei controlli. A tal fine si stabilisce che il Commissario straordinario, dopo l'aggiudicazione, comunica tempestivamente alla Struttura di cui al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 la graduatoria dei concorrenti per le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. Inoltre è previsto che le linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, delineino specifiche procedure che consentano alla Struttura di portare a termine le verifiche in tempi celeri;

la predetta disposizione, come premesso, è però limitata alla sola ricostruzione pubblica e non a quella privata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative di propria competenza volte al-

l'individuazione di soluzioni operative che, anche mutuando il sistema già previsto per le *white list* esistenti nei settori a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, consentano alle imprese di operare anche per la ricostruzione privata a seguito della presentazione dell'istanza di iscrizione all'A-nagrafe, restando valide le cautele di legge già previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.

9/4286-A/77. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Palese.

OMISSIS